

STATUTO **"FONDAZIONE SIAMO MEDITERRANEO"**

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita, con sede legale in Siracusa (SR), alla via Piave n. 122, una Fondazione denominata FONDAZIONE SIAMO MEDITERRANEO.

Solo conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in modo che la Denominazione, all'esito dell'iscrizione, sarà FONDAZIONE SIAMO MEDITERRANEO - ENTE DEL TERZO SETTORE.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione può costituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, anche operative, per lo svolgimento delle attività statutarie descritte agli articoli 2 e 3 del presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione medesima, nel rispetto del presente statuto, delle norme di legge per le ONLUS e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei relativi decreti correttivi ed attuativi.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità

Ispirandosi al carisma dei Fratelli Maristi delle Scuole che, attraverso l'educazione e la protezione dei bambini e dei giovani, promuovono e diffondono i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli, la Fondazione intende perseguire esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge e dal decreto legislativo 117/2017 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai relativi decreti correttivi ed attuativi.

La Fondazione quindi:

a) promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante attività culturali di interesse sociale ed opere di informazione, istruzione e formazione alla conoscenza e consapevolezza

dei diritti civili di ciascun essere umano. In tale ambito, anche mediante la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), con particolare attenzione ai minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio (art. 5, lett. d), v) e w) del D.Lgs. 117/2017);

b) promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante l'organizzazione e gestione di attività di accoglienza umanitaria (di primo e secondo livello) ed integrazione sociale dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), con particolare attenzione ai minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio (art. 5 lett. r) del D.Lgs. 117/2017);

c) promuove, organizza e gestisce attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché attività o iniziative di accoglienza (di primo e secondo livello), protezione e/o ospitalità temporanea nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio, e ciò anche attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture ricettive e/o centri di accoglienza e/o ospitalità temporanea, nonché attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. q) e z) del D.Lgs. 117/2017);

d) promuove, cura e gestisce interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. a) e c) del D.Lgs. 117/2017); e) promuove, organizza e gestisce attività e progetti educativi, di alfabetizzazione e apprendimenti della lingua, di educazione, istruzione e formazione anche professionale e ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche con finalità educative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, nonché percorsi di inclusione socio-economica a favore delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari

non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio (art. 5 lett. d), i) e l) del D.Lgs. 117/2017);

f) organizza eventi, incontri, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni, mostre (fotografiche o di altro genere), spettacoli musicali o teatrali, esposizioni rivolti alla società civile sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione umanitaria e della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio, ed organizza corsi di formazione rivolti alle persone, ai giovani ed ai minori socialmente ed economicamente svantaggiati, ai migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non); nonché ai minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio sulla promozione e tutela dei sopra indicati valori e diritti con specifico riguardo all'educazione, all'istruzione, alla formazione, allo sviluppo e alla sicurezza delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, alla legalità, alla pace e alla nonviolenza tra le persone e fra i popoli (art. 5 lett. d), i), l) e v) del D.Lgs. 117/2017);

g) organizza, progetta e coordina, supporta tecnicamente e/o supporta finanziariamente (totalmente o parzialmente) eventi e/o progetti che abbiano quali finalità l'avanzamento della missione e la cura, la promozione e/o la diffusione dei valori di solidarietà e di integrazione sociale nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio di cui alle precedenti lettere a) e b), anche attraverso l'attività pastorale e la realizzazione di strutture e/o opere in tutti i paesi del mondo, con particolare attenzione ai paesi ad economia in transizione sottosviluppati e/o in via di sviluppo, così investendo su uno sviluppo sostenibile; h) promuove, organizza e gestisce attività e progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 lett. s) del D.Lgs. 117/2017);

i) promuove, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche (art. 5 lett. t) del D.Lgs. 117/2017);

j) promuove, organizza e gestisce attività di formazione universitaria e post-universitaria ed attività, progetti ed iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché promuove, organizza e gestisce servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. g), h) e p) del D.Lgs. 117/2017);

k) promuove, organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k) del D.Lgs. 117/2017);

l) promuove, organizza e gestisce opere di beneficenza, sostegno

distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone, di giovani e di minori socialmente ed economicamente svantaggiati o di attività di interesse generale di cui al presente statuto (art. 5 lett. u) del D.Lgs. 117/2017);

m) promuove, organizza e gestisce attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 lett. o) del D.Lgs. 117/2017);

n) promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché organizza, cura e gestisce attività di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w) del D.Lgs. 117/2017);

o) cura l'instaurazione e il mantenimento di relazioni stabili, se del caso anche istituendo propri uffici nel mondo, con organismi nazionali e internazionali, enti privati e pubblici che condividano e perseguano finalità simili e/o compatibili con la missione della Fondazione stessa;

p) coopera con altre organizzazioni e/o enti che abbiano quale missione e/o scopo quello di promuovere, diffondere e curare i valori di pace, giustizia, solidarietà e integrazione sociale tra i popoli e di promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non), nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non comunitari, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio o che svolgano attività di interesse generale simili e/o comunque coerenti con quelle di cui al presente statuto;

q) svolge attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, a favore dei Paesi in via di sviluppo, orientata alla promozione dei diritti umani, della pace, della giustizia e della solidarietà attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone (art. 5 lett. n) del D.Lgs. 117/2017)

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al presente statuto, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni, e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3 Attività connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse, ovvero a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la locazione di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati e con il Fondo Sociale Europeo, la sottoscrizione di c.d. titoli di solidarietà, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche e/o con altri enti per l'organizzazione e/o lo svolgimento di attività di interesse generale fra quelle contemplate all'art. 2 del presente Statuto;
- c) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le finalità della Fondazione;
- d) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli, sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione umanitaria e della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, dei giovani e dei minori socialmente ed economicamente svantaggiati, dei migranti e rifugiati, nonché dei minori migranti stranieri (comunitari e non, richiedenti asilo e non) non accompagnati che si trovano in situazioni di disagio;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazioni di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi contenuti nell'art. 2 del presente statuto;
- h) promuovere, organizzare e svolgere eventi, anche a pagamento, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- i) ideare e sviluppare progetti di solidarietà, utilità ed integrazione sociale anche per conto terzi;

- j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- k) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- l) svolgere, in via strumentale e connessa al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e cessione di beni, atti a promuovere la solidarietà e l'integrazione sociale, con particolare riguardo alla diffusione di prodotti del settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Articolo 4

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

La Fondazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile, della legislazione speciale in materia e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, dai Partecipanti e/o da terzi;

- dal fondo di garanzia, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione, strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di garanzia è rappresentato da una somma liquida e disponibile di denaro nonché, se del caso, da beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale, esterno all'Organo di controllo, ovvero da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di esperti secondo la tipologia di beni oggetto di valutazione. Il valore del fondo di garanzia deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio assumere le più opportune deliberazioni per la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di altro ente senza personalità giuridica, previa

trasformazione omogenea in altro ente non lucrativo;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

- Il patrimonio è utilizzato dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività statutarie descritte agli artt. 2 e 3 del presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione medesima.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;

- da eventuali altri contributi, non destinati al Patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;

- da liberalità e dai contributi in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per lo svolgimento delle attività statutarie descritte agli artt. 2 e 3 del presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione medesima.

Articolo 8

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro sessanta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di approvare il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il bilancio consuntivo annuale ad esso relativo, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

In caso di ricavi, rendite, proventi o altre entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) o nel diverso importo che norme

successive alla data di efficacia del presente statuto dovessero prevedere, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto viene documentato dal Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso di ricavi, rendite proventi o altre entrate superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) o nel diverso importo che norme successive alla data di efficacia del presente statuto dovessero prevedere, deve essere redatto, secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il bilancio sociale, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove operativo e da pubblicarsi sul sito internet della Fondazione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo di cui all'art. 19 del presente statuto.

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo, attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili di gestione saranno impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie descritte agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9

Libri sociali obbligatori

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo cui si riferiscono devono tenere i libri sociali obbligatori prescritti dalla legge.

Articolo 10

Membri della Fondazione

Si qualificano membri della Fondazione coloro che contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o conferimento di altri beni e/o servizi; si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 11

Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero ha costituito la Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo. Esso potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Articolo 12

Fondatori e Partecipanti

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Fondatori", con decisione adottata dal Fondatore Promotore da comunicarsi per iscritto al Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Patrimonio ed al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono diventare membri della Fondazione, assumendo la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Le qualifiche di membro "Fondatore" e membro "Partecipante" vengono mantenute per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, del Fondatore Promotore per i Fondatori e del Consiglio d'Amministrazione per i Partecipanti.

Articolo 13

Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore e il Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo con deliberazione assunta a maggioranza, decidono, rispettivamente, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra

cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con conseguente rinuncia alla qualifica ricevuta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 11 secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Vice Presidente;

- il Segretario Generale, ove nominato;

- l'Organo di controllo.

Articolo 16

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Allo stesso modo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo, devono essere iscritte eventuali limitazioni al generale potere di rappresentanza. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del

soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- tenere i libri sociali obbligatori prescritti dalla legge;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione di cui all'art. 3 del presente statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- stabilire ed approvare i limiti massimi e le condizioni entro cui potranno essere rimborsate ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;
- nominare Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione del Fondatore Promotore;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione del Fondatore Promotore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri. Tanto in prima quanto in seconda

convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Saranno valide le riunioni del Consiglio in audio-video conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è sempre nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo nonché i Presidenti successivi restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla loro sostituzione e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Presidente ha la legale e generale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, al quale sono conferiti tutti i poteri del Presidente, da esercitarsi in sua vece, per l'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e comunque fino alla sua sostituzione e può essere confermato, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato. Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- comunicare la scadenza degli organi della Fondazione, almeno 30 giorni prima del termine, al Fondatore Promotore per consentire a quest'ultimo di indicare al Consiglio di amministrazione le nuove nomine da ratificarsi con apposita delibera.

Il Presidente, inoltre, effettua qualsiasi operazione bancaria necessaria per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, inclusa l'apertura e la chiusura di conti correnti, con facoltà di delega, nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può attribuire ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione limitati poteri di rappresentanza, da iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri individuati dal Presidente medesimo.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

Articolo 18

Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 19

Organo di controllo

Il Fondatore Promotore nomina l'Organo di controllo della Fondazione, che può essere anche monocratico.

L'Organo di controllo, ove collegiale, è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente; vengono inoltre nominati due revisori supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c..

All'Organo di controllo spettano le funzioni di vigilanza sull'operato degli organi amministrativi e sulla gestione della Fondazione con riguardo in primo luogo al rispetto della legge e dello statuto.

All'Organo di controllo spettano inoltre le funzioni di vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e sulla corretta rappresentazione del bilancio della Fondazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto anche nello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 ed attesta che il bilancio sociale, redatto al raggiungimento delle soglie di legge, sia stato predisposto in conformità alle linee guida di cui all'art. 8 del presente statuto.

Ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione è fatto obbligo ai componenti dell'Organo di controllo di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o, se istituito, del Comitato di gestione. I componenti dell'Organo di controllo si riuniscono almeno trimestralmente per procedere alle attività di verifica e di tali riunioni deve esserne redatto apposito verbale.

Nell'esercizio della propria funzione di controllo i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere informazioni e notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari a tutti gli organi della Fondazione ivi inclusi, se istituito, il Segretario Generale. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo ha l'obbligo di tenere i libri sociali obbligatori prescritti dalla legge.

Articolo 20

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del Presidente, ne nomina il Liquidatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello

scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e le norme di legge in materia.

Articolo 22

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto o in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.